

Sezione IV, decisione 7 luglio 1893, *Pres. BIANCHI, Est. SERENA; Comune di Farra d'Alpago (Avv. SPERTI, CONFLENTI) C. Giunta prov. amm. di Belluno e Da Re (Avv. BASTANZI).*

Segretario comunale— Licenziamento —Ricorso alla Giunta prov. amm. — Legge applicabile — Notificazione del ricorso — Invito degli'interessi a difendersi (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 12; Regolam. relativo, art. 21).

Il segretario comunale licenziato può ricorrere in via giurisdizionale e non gerarchica alla Giunta prov. amm., e può indirizzare il suo ricorso al prefetto per la Giunta prov. amm.(1)

Per i ricorsi dei segretari comunali licenziati alla Giunta prov. amm. non si applicano le disposizioni generali della legge sulla giustizia amministrativa; ma quelle speciali stabilite dalla legge com. prov. 10 febbraio 1889. (2)

La Giunta prov. amm. dinanzi a cui vien presentato ricorso deve, a norma dell'art. 21 del regolamento 10 giugno 1889, ordinarne la notificazione agli interessati, a pena di decadenza; ma se non la ordina e la notificazione viene egualmente eseguita per opera del prefetto, si commette un'irregolarità, ma non s'incorre nella decadenza. (3)

La Giunta prov. amm. ha facoltà d'invitare tutti gli interessati a difendersi, ma non è obbligata a farlo, e può anche decidere sulla semplice produzione degli atti. (4)

In materia di licenziamento di segretario comunale la Giunta prov. amm. sebbene segua le norme dettate dalla legge com. e prov., decide sempre in sede contenziosa. (5)

La Sezione ecc. (*Omissis*). — Attesoché non occorra soffermarsi sul primo motivo col quale il Comune ricorrente deduce che, spettando al prefetto di decidere in via gerarchica, la Giunta prov. amm. di Belluno non avrebbe potuto occuparsi di un reclamo presentato in sede gerarchica. Un tale motivo si dimostra destituito di ogni fondamento sol che si consideri che sotto l'impero della legge 20 marzo 1865 fu, è vero, ritenuto che spettasse ai prefetti di provvedere sui reclami degli impiegati comunali contro il loro licenziamento; però i decreti prefettizi sui reclami medesimi non rivestivano il carattere di semplici atti o provvedimenti amministrativi, ma costituivano vere e proprie pronunzie in materia giurisdizionale. E' quindi erroneo il dire che siffatti ricorsi erano presentati ai prefetti in via gerarchica come è erroneo l'affermare che il segretario Da Re abbia prodotto il suo reclamo alla Giunta prov. amm. in via gerarchica.

Con la pubblicazione della nuova legge comunale e provinciale cessò la giurisdizione dei prefetti nella speciale materia dei ricorsi per il licenziamento dei segretari comunali e ne fu investita la Giunta prov. amm.—Risultando dagli atti che il segretario Da Re a dì 17 luglio 1892 inoltrava il suo ricorso al prefetto *per la Giunta* provinciale amministrativa è evidente che egli produceva un reclamo non già in via gerarchica, ma in sede giurisdizionale, secondo le norme stabilite negli art. 12 della vigente legge comunale e 21, 22, 23 e 24 del relativo regolamento.

Attesoché i motivi 2, 3, 4 e 5 del ricorso si possono riassumere in un solo, cioè che con la impugnata decisione si sono violate le disposizioni della legge 1 maggio 1890 e del relativo regolamento 4 giugno 1871.

Ora, a dimostrare che queste eccezioni pregiudiziali opposte dal Comune non hanno alcun fondamento, basterà osservare che in tema di segretari comunali debbonsi ritenere tuttora vigenti le disposizioni della legge comunale e provinciale e del regolamento per la esecuzione della medesima.

La legge comunale e provinciale, dopo di aver provveduto alla composizione della Giunta prov. amm. (art. 10), nell'art. 2 stabilisce che contro le deliberazioni di licenziamento dei segretari comunali si possa ricorrere alla Giunta prov. amm. e, da questa, al Consiglio di Stato. Il regolamento 10 giugno 1889 negli art. 21, 22, 93 e 24 fissa le norme che debbono seguirsi nei procedimenti dinanzi alla Giunta prov. amm. composta a norma dell'art. 10 della legge. Per effetto di queste disposizioni un segretario comunale può ricorrere alla Giunta prov. amm., e, da questa, al Consiglio di Stato con modi e in termini diversi e più estesi, i quali senza una espressa disposizione non hanno potuto essere derogati dalla posteriore legge sulla giustizia amministrativa e dal relativo regolamento.

Non vi ha dubbio che con la legge 1° maggio 1890 e col regolamento 4 giugno 1891 si stabilì un sistema più completo e più perfetto di procedimento contenzioso, ma siffatto sistema non potrebbe applicarsi alle materie attribuite da altre leggi alla giurisdizione contenziosa della Giunta prov. amm., se non in tutto ciò che dalle leggi precedenti non fu provveduto e in quanto si trovi in armonia con le speciali disposizioni delle leggi medesime.

Quando si consideri che per effetto della legge comunale e provinciale la Giunta prov. amm., chiamata a decidere sui ricorsi per il licenziamento dei segretari comunali e composta diversamente da quella che decide sui ricorsi di cui allo art. 1° della legge 1° maggio 1890, quando si rifletta che diverse sono le formalità che debbono seguirsi nei due procedimenti; quando infine si ponga mente che, non avendo l'art. 12 della legge comunale stabilito un termine speciale per ricorrere alla IV Sezione, i segretari comunali possono ricorrervi osservando i termini stabiliti dalla legge organica sul Consiglio di Stato, e che i loro ricorsi non sono circoscritti ai soli motivi d'illegittimità, si vede chiaramente che le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa e del relativo regolamento nel caso speciale dei ricorsi dei segretari comunali, non sono in armonia con le categoriche disposizioni dell'ultima alinea dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1889.

Attesoché, dopo quanto finora si è detto, resta solo ad esaminare se con la impugnata decisione la Giunta prov. amm. di Belluno abbia violato le disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento.

Prescindendo dalla espressione poco esatta adoperata dalla Giunta quando affermo che il ricorso Da Re era presentato in sede gerarchica, è indubitato che, per l'art. 21 del regolamento 10 giugno 1889, la Giunta prov. amm., allorché le viene presentato un ricorso riguardante l'interesse diretto dei terzi, deve ordinarne la notificazione agli interessati. La Giunta prov. amm. di Belluno avrebbe dovuto perciò notificare al Comune di Farra d'Alpago il ricorso 17 luglio 1892; invece la notifica fu fatta dal prefetto, senza che la Giunta l'avesse ordinata. Tutto ciò costituisce, è vero, una irregolarità, un vizio di forma, il quale però fu sanato dal fatto stesso del Comune. Il prefetto non si limitò a dare una semplice notizia del ricorso, ma lo trasmise originalmente al Comune, e il Consiglio comunale, dopo di averlo preso in esame, nella tornata del 7 agosto 1892 confermò la precedente deliberazione senza parlare della nuova avvenuta regolare notificazione. Ora non si sa intendere come il Comune stesso possa opporre siffatta nullità di forma disconoscendo il proprio operato. In ogni modo, si può riconoscere nella comunicazione data al prefetto una irregolare notificazione, non quella assoluta mancanza di notifica a cui soltanto si potrebbe infliggere la pena della decadenza.

Rispetto poi alle eccezioni che riguardano la mancata notifica al Comune dell'ordinanza con la quale la Giunta prov. amm. dispose ed incominciò la inchiesta; e l'omessa notizia del giorno in cui la Giunta stessa avrebbe discusso il reclamo, è da osservare che l'art. 22 del regolamento 10 giugno 1889 è così concepito:

«La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti. Essa può, quando lo crede utile, invitare tutte le parti interessate a comparire, personalmente o per mezzo di rappresentanti legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza ecc.».

Ora è evidente che se la Giunta provinciale lo avesse creduto, avrebbe potuto invitare il Comune a difendersi; ma essa non aveva altro obbligo che di prendere la sua decisione in base agli atti prodotti; ed avendo ciò fatto, il suo operato non può essere menomamente censurato.

Da ultimo mal si appone il Comune ricorrente quando rimprovera la Giunta prov. amm. di non aver seguito la via del contenzioso, sibbene quella dell'autorità tutoria e della sede gerarchica, perché le attribuzioni conferite dalla legge com. e prov. alle Giunte provinciali in tema di segretari comunali non sono semplicemente amministrative, ma sono vere e proprie attribuzioni giurisdizionali, sicché le Giunte provinciali decidono sempre in sede contenziosa, anche quando seguono le norme tracciate dalla legge comunale e dal relativo regolamento.

Attesochè, passando ad esaminare in merito il ricorso, è facile convincersi che non ha alcun fondamento la eccezione con la quale si deduce che nella impugnata decisione non si sia tenuto conto dei motivi che spinsero il Comune di Farra d'Alpago a licenziare il segretario Da Re Alfonso. La Giunta prov. amm. ragionò a lungo su tutti gli addebiti fatti al segretario dopo di avere ordinato una inchiesta, dalla quale risultò evidentemente provato che se le mancanze commesse dal segretario rendevano necessaria l'applicazione di misure disciplinari anche severe, non erano tali però da giustificare il provvedimento che parve alla Giunta, com'è diffatti, eccessivo, perché sproporzionato alle mancanze stesse.

Atteso, rispetto alle spese, che, per le speciali circostanze di fatto, è il caso di compensarle fra le parti. Per questi motivi, rigetta ecc.

=